



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS – il documento o il fatto non deve riguardare un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato

Descrizione

Il rimedio revocatorio può essere utilizzato sempre che il documento o il fatto non attenga ad un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato. E' noto, difatti, che – applicando all'ordinamento sportivo principi dell'ordinamento generale – tale rimedio può essere configurato solo con riferimento all'attività, compiuta dal giudice, di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare l'attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non è esperibile, quindi, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 43/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 0043/CFA del 16 gennaio 2020 – (F.C. Union Pro 1928 ssdarl/ ASD VITTORIO FALMEC S.M. COLLE) n. 72/2019 – 2020 Registro Reclami